

2021;

vista le relazioni del commissario ed in particolare la nota del 23 aprile 2021 e l'esito delle votazioni così come comunicato in data 20 maggio 2021;

considerato che il concordato ha ricevuto il voto favorevole dei creditori ammessi al voto con una percentuale pari al 64,90%;

vista la istanza di omologazione depositata da ultimo in data 23 giugno 2021 ed il parere favorevole del commissario giudiziale;

poiché non sono state proposte opposizioni;

visto il verbale di udienza del 30 giugno 2021 di cui si oclude estratto, ove fra l'altro la società proponente ha indicato come liquidatore l'avv. Domenico Cappuccio senza oneri aggiuntivi per la procedura;

P.Q.M.

1)omologa il concordato preventivo proposto da "US CONSTRUCTION s.r.l.";

2)nomina come Liquidatore Giudiziale l'avv. Domenico Cappuccio:

a) il Liquidatore, dovrà verificare:

- che entro 20 giorni dalla data di deposito del presente provvedimento venga sottoscritto l'atto di avveramento della condizione cui è stata sospensivamente condizionata l'efficacia del trasferimento dalla US CONSTRUCTION s.r.l alla US HOLDING s.r.l. dell'intera quota di partecipazione sociale vantata nella ATENE grandi progetti s.r.l.;

- che entro il medesimo termine vengano ad esso liquidatore giudiziale consegnati tutti gli effetti cambiari previsti come modalità di pagamento della suddetta quota di partecipazione sociale, pari ad un importo complessivo di euro con l'indicazione delle rispettive scadenze indicate nel piano concordatario;

- che la US HOLDING s.r.l. provvederà nel termine precisamente indicato all'interno del piano a versare la somma prevista a titolo di restituzione dei finanziamenti infragruppo infruttiferi sulla scorta di quanto concordato con l'atto di transazione del 26 novembre 2020 e successive modifiche, consegnando ad esso liquidatore giudiziale i titoli cambiari per complessivi euro con indicazione delle scadenze fissate nel suddetto atto di transazione, assistite dalle garanzie cambiarie indicate nel piano di concordato;

b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108ter l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

d) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.napoli.it riservata ai creditori;

e) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

f) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare

pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

g) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

h) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

i) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.napoli.it riservata ai creditori;

l) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

m) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente, autorizzando sin da ora il commissario giudiziale a consentire al liquidatore giudiziale di poter eseguire operazioni bancarie su conto corrente intestato alla procedura;

n) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

o) riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet www.tribunale.napoli.it.

Così deciso in Napoli il 30/06/2021

Il Presidente relatore

dr. G.P. Scoppa